



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

Piazza Pietro Toselli n. 15 - Tel. 0171-337711 - Fax: 0171-339085

e-mail: protocollo@comune.peveragno.cn.it

p.e.c.: comune.peveragno@legalmail.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI ANCHE DI NATURA PRIVATA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23.02.2017

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di, contributi, sussidi, nonché vantaggi economici e beni immobili ad associazioni od organismi pubblici e privati, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n.241 e dello Statuto Comunale.
2. I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
3. L'erogazione di sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche sono disciplinate da specifiche norme di legge e da appositi regolamenti comunali .

ARTICOLO 2 Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, mediante la concessione di contributi, sussidi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:
 - assistenza e sicurezza sociale;
 - attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
 - cultura, informazione e spettacolo;
 - sviluppo economico e turismo;
 - tutela e valorizzazione dei valori ambientali e agricoli;
 - tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini;
 - attività educative.

ARTICOLO 3 Tipologia degli interventi ed esclusioni

1. In conformità all'art. 12 della Legge 241/90, il presente regolamento esplicita negli articoli dal 4 al 6 la tipologia degli interventi oggetto dello stesso.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a) le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge o altro atto normativo a carattere speciale;
 - b) le sovvenzioni, le assegnazioni e contribuzioni in genere disposte per l'attuazione di iniziative promosse direttamente dal Comune con atto deliberativo apposito;
 - c) le sovvenzioni, le assegnazioni, le contribuzioni disposte come corrispettivo di un'attività richiesta a soggetti pubblici o privati e regolata da specifica convenzione;
 - d) le assegnazioni alle Autorità scolastiche o all'A.S.L. competente per territorio per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delegate in materia di diritto allo studio o socio-assistenziale;
 - e) le assegnazioni, contribuzioni o conferimenti alle Società di cui il Comune detiene

- quota del capitale azionario;
- f) le assegnazioni, contribuzioni o conferimenti agli enti di diretta emanazione del Comune, (es. Comitato per il Gemellaggio) ;
 - g) i contributi obbligatori ai consorzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali a cui il Comune partecipa, con quota di spesa fino al 50%, nella misura indicata dai singoli statuti approvati dal Consiglio Comunale;
 - h) le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni delle tariffe previste per la fruizione di servizi a domanda individuale in quanto disciplinate dai regolamenti di ogni singolo servizio;
 - i) le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione.

ARTICOLO 4 **Contributi**

1. Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

2. I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.

a) Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale .

b) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo

ARTICOLO 5 **Sussidi**

1. Con il sussidio l'Amministrazione Comunale comprende gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno.

2. L'erogazione dei sussidi di cui al comma precedente può essere delegata all'ente gestore dei servizi socio assistenziali competente per territorio.

ARTICOLO 6 **Vantaggi economici**

1. Con il vantaggio economico l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili.

2. Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

TITOLO II **CRITERI DI EROGAZIONE**

ARTICOLO 7 **Norma di carattere generale**

1. E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge o dal presente regolamento.

2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.

ARTICOLO 8

Criteri

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale ovvero nei successivi provvedimenti di variazione al bilancio di previsione annuale, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi.

2. Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività debbono rispondere ai seguenti criteri:

rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;

rispondenza alla programmazione approvata dal Consiglio Comunale in relazione ai settori di intervento di cui al comma 1.

3. I criteri di cui sopra costituiscono requisito indispensabile per la presa in esame dell'istanza.

4. Fermi restando i criteri di cui al comma 2, viene effettuata una valutazione delle iniziative o attività in rapporto:

- al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- alla originalità, innovatività e rilevanza del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali);

5. L'ammontare delle forme di sostegno è stabilito in riferimento:

- al sostegno di altri enti pubblici e privati;
- al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- alla capacità economica del richiedente.

ARTICOLO 9

Soggetti ammessi

1. La concessione dei contributi e dei vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

- enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, legalmente riconosciute, che esercitano la loro attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2;
- associazioni non riconosciute, comitati e società di scopo che effettuano iniziative e svolgono attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di contributi e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città.

3. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta in favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà nazionale e internazionale, a favore di popolazioni e paesi e per sostenere specifiche iniziative di aiuto a favore di popolazioni colpite

da eventi straordinari o calamità naturali.

TITOLO III

MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA

ARTICOLO 10

Contributi ordinari Termini della domanda

1. Il termine per la presentazione delle richieste di contributi ordinari al Comune è stabilito al 31 marzo di ciascun anno, per ogni settore di intervento, tra quelli individuati dal Consiglio Comunale in sede di bilancio.
2. Le domande, presentate in apposito modulo predisposto dai competenti uffici, (**allegato A**), vanno indirizzate al Sindaco e debbono essere debitamente sottoscritte dal rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo, esplicitando le finalità dell'intervento, i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell'iniziativa o delle attività.
3. Nella domanda vanno esplicitate le finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell'iniziativa o dell'attività per le quali si richiede il sostegno economico e l'ammontare dello stesso.
4. Non potranno essere concessi contributi alle associazioni che non abbiano presentato tutta la documentazione di cui sopra.

ARTICOLO 11

Istruttoria delle domande

1. Le domande vanno istruite dal Responsabile del Servizio competente per materia.
2. Le domande debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale che decide in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari ed effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse.
3. L'atto, corredato dai pareri previsti per legge, fissa altresì le clausole cui è subordinata la concessione del contributo.
4. In ogni caso l'erogazione del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.
5. Il contributo dovrà essere comunque inferiore al presunto disavanzo per il quale si è chiesto l'intervento finanziario del Comune.
6. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro 90 giorni dalla data dell'atto di concessione; l'erogazione del contributo è sottoposta alla disciplina fiscale in essere al momento della sua liquidazione.
7. E' esclusa ogni forma di acollo da parte del Comune relativo al pagamento di utenze.
8. La concessione di contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.
9. La concessione di benefici e forme di sostegno economico per iniziative non occasionali è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai cinque anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.

Articolo 12 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I soggetti beneficiari, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, devono presentare:
 - una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo, con rendicontazione economica dalla quale risulti la destinazione del contributo;
 - il Bilancio o rendiconto economico dell'anno in cui è stato erogato il contributo.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta l'impossibilità di ottenere contributi per i tre anni successivi;
4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

Articolo 13 **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI**

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda (allegato B) al Sindaco almeno 60 giorni prima, rispetto alla data dello svolgimento dell'iniziativa o attività.
3. La richiesta deve contenere:
 - l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - una dettagliata descrizione dell'attività o iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire, le azioni previste, i soggetti coinvolti e il piano economico;
 - il tipo di beneficio richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, nell'utilizzo di dotazioni pubbliche;
4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
6. La Giunta Comunale decide in ordine all'opportunità o meno di sostenere l'iniziativa oggetto di richiesta tenuto conto:
 - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, del paese;
 - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - della sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici;
 - della gratuità dell'iniziativa.
 - del coinvolgimento di più associazioni/soggetti senza scopo di lucro nell'iniziativa proposta;
7. Nella medesima deliberazione la Giunta, definisce la tipologia del sostegno e l'eventuale entità del contributo da erogare. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
8. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.

ARTICOLO 14

Procedure per l'erogazione di contributi straordinari

1. Entro dieci giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli interessati dal responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata indicando le motivazioni che lo hanno determinato.
2. Con il provvedimento di concessione, può essere accordata l'erogazione di un acconto che non può superare la metà della sovvenzione o del contributo concesso, da liquidarsi entro venti giorni dalla conclusione dell'iniziativa previa attestazione del responsabile del procedimento istruttorio.
3. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo straordinario, il soggetto richiedente deve presentare la rendicontazione (allegato C) per ottenere la liquidazione del saldo che sarà disposta entro i 60 giorni successivi:
4. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune

ARTICOLO 15

Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio del contributo i soggetti che:
 - non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;
 - non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dalla Giunta con proprio atto.

ARTICOLO 16

Concessione patrocinio

1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati le cui iniziative rispondano ai criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:
 - la data di realizzazione dell'iniziativa;
 - la tipologia dell'iniziativa;
 - le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa
2. La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.
3. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura del Responsabile del Servizio competente. La stessa comporta da parte del richiedente, l'apposizione del logo del Comune di Peveragno su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

ARTICOLO 17
Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e tutti i soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, vantaggi economici e concessione di immobili per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del Comune nella realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 18
Albo comunale dei beneficiari

1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno il Comune rende noti attraverso l'albo istituito ai sensi dell'art.22 della Legge 30.12.1991 n. 412 i beneficiari delle stesse.

2. L'Albo è pubblicato in modo permanente all'Albo pretorio del Comune.

3. L'albo è pubblicizzato presso la cittadinanza nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino presso l'Albo pretorio o presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico. Copia dello stesso può essere rilasciata ad ogni cittadino previa richiesta scritta e pagamento dei costi di produzione.

ARTICOLO 19
Norme di carattere generale

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

3. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento.

ARTICOLO 20
Norme transitorie

1. Tutti i regolamenti di settore che disciplinano le materie oggetto del presente regolamento, qualora in contrasto con lo stesso debbono essere adeguati entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività del Comune.

3. Il termine per la presentazione della richiesta di contributo annuale previsto dall'art. 12, limitatamente all'anno 2017, si intende prorogato al 30 aprile.

ARTICOLO 21
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.